

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Capo I - ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE

MODIFICHE AL REATO DI DANNEGGIAMENTO

A seguito delle segnalazioni e richieste di intervento ricevute da parte della cittadinanza, si informa che con D.Lgs **15 gennaio 2016, n. 7** recante “**Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili**” è stato altresì riformato il testo del **reato di danneggiamento** ex art. 635 c.p., abolendone la perseguibilità su querela e limitandone la rilevanza penale, qualora abbia ad oggetto cose mobili od immobili altrui, alle sole ipotesi in cui sia attuato con minaccia o violenza alla persona.

Il nuovo testo della previsione legislativa ad oggi prevede che:

Art 635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o **altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625** (e cioè: *cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza*);
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Il decreto in esame negli articoli 1 e 2 **sopprime** varie ipotesi di reato, eliminando la rilevanza penale della falsità privata in scrittura privata, della falsità in foglio firmato in bianco costituente atto privato, dell'ingiuria, della sottrazione di cose comuni, dell'appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito, nonché del danneggiamento di cosa mobile o immobile altrui se commesso senza l'uso della violenza personale o della minaccia.

Nel contempo, mediante i rimanenti articoli, esso introduce l'**illecito civile soggetto a sanzione pecuniaria**, figura nella quale sono sostanzialmente ricomprese quelle stesse condotte che a causa della richiamata abrogazione hanno perso rilevanza penale, per soggiacere, ove connotate dal dolo, a pene civili irrogabili ad opera del giudice innanzi al quale s'incardina la causa per le restituzioni o il risarcimento del danno rivendicati dalla persona offesa dall'illecito